

---

## Modifiche al Codice della Strada

Sono attualmente all'esame della IX Commissione Trasporti due proposte di legge ( n. 671 e 1338 ).

Entrambi i provvedimenti contengono modifiche ad alcune norme del Codice della Strada.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATENTE A PUNTI.

Sono dettate alcune modifiche all'art. 126 bis del codice della strada; in particolare:

- la comunicazione della decurtazione del punteggio deve essere effettuata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro **60** giorni e non più 30 dalla definizione della contestazione; il decorso di tale termine senza che la notizia sia data **preclude la decurtazione del punteggio**.

La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione del trasgressore il proprietario, **o l'obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 Cod. strad.**, ha l'obbligo di fornire all'organo di polizia che procede, entro **60** giorni e non più **30**, i dati personali relativi alla patente, del conducente. Qualora, **senza giustificato e documentato motivo**, non sia adempiuto questo obbligo, il proprietario ( o l'obbligato in solido) è soggetto alla sanzione di una somma che va da 250 a 1000 euro.

In sostanza, si cerca di alleggerire la posizione del proprietario non autore dell'infrazione, concedendo un termine maggiore entro il quale effettuare la comunicazione relativa alle generalità del trasgressore, attribuendogli la possibilità di motivare il suo eventuale inadempimento e riducendo l'ammontare della sanzione ( è stabilita una sanzione pecuniaria che va da euro 250 a euro 1000, mentre l'attuale 126-bis, rimandando all'art. 180 comma 8, prevede una sanzione da 357 a 1433 euro ).

- e' stabilito un regime transitorio con riguardo alle decurtazioni di punteggio avvenute in base all'art. 126-bis del cod. strad. nella parte in cui è stato dichiarato illegittimo: i proprietari dei veicoli cui siano stati automaticamente decurtati i punti nel caso di mancata identificazione del trasgressore, potranno riottenere i punti persi attraverso una procedura di verifica e di comunicazione al CED del Ministero delle Infrastrutture attivata dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente accertatore.

La riattribuzione del punteggio avviene d'ufficio.

Inoltre, perdono di efficacia, i provvedimenti di revisione della patente adottati a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito la decurtazione dei punti da riattribuire ai sensi del comma 2 dell'art.126-bis.

- la possibilità di riacquistare sei punti in seguito alla frequenza di corsi di aggiornamento, ex art. 126-bis comma 4, è subordinata non solo alla condizione che il punteggio non sia esaurito, ma anche alla condizione che non siano decorsi più di sei mesi dall'accertamento della violazione, qualora la stessa non sia stata impugnata.

- si propone, altresì, di premiare gli automobilisti più corretti, attraverso la concessione di un bonus di 10 punti. Tale concessione sarà effettuata a favore di chi nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della legge non avrà compiuto infrazioni che comportino la decurtazione, in una sola soluzione, di un numero di punti superiore a cinque.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFISCA DEI CICLOMOTORI

- viene eliminata la sanzione della confisca prevista dall'art. 213 comma 2-*sexies* codice della strada. Tale norma era stata introdotta dall'art. 5 bis del decreto-legge 30 giugno 2005 n. 115 e convertito con legge 17 agosto 2005 ( in Gazz. Uff. 194 del 22 agosto 2005), in forza del quale la confisca deve essere sempre disposta nel caso di trasporto di un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione ( art. 169 comma 2 e 7); ovvero nel caso di violazione delle norme connesse al trasporto di persone, animali, cose sui veicoli a motore a due ruote (art. 170); ovvero in caso di violazione delle norme relative all'uso del casco protettivo ( art. 171). Qualora, nel corso di un biennio, una delle suddette violazioni sia reiterata per almeno due volte, sarà disposto il fermo del veicolo per la durata di 180 giorni.

La confisca, è, invece, sempre disposta, quando il ciclomotore o il motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato.

Tutti i provvedimenti di confisca già adottati saranno automaticamente convertiti in provvedimenti di fermo amministrativi, alla data di entrata in vigore della legge.

- per quanto attiene l'obbligo di uso del casco protettivo ( art. 171 comma 1 bis) sono introdotte altre categorie di veicoli per la cui guida tale obbligo non è previsto:

1. ciclomotori con motore elettrico di potenza massima di 1 Kw con velocità massima di costruzione di 21 km/h;
2. quadricicli con motore elettrico di potenza massima di 1,5 Kw con velocità massima di costruzione di 21 km/h ;

#### DISPOSIZIONI RELATIVE A SEGNALAZIONE VISIVA E ILLUMINAZIONE DEI VEICOLI

- è soppresso, per gli automobilisti, l'obbligo di tenere i fari accessi fuori dei centri abitati , mentre quest'obbligo permane per i motocicli. Tale norma è adottata anche allo scopo di contrastare l'inquinamento ambientale determinato, da un aumento del consumo di carburante.

